

N. R.G. 230/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 230/2017

tra

AMELIA [REDACTED] (C.F. PRNMLA77D48F839C), con il patrocinio dell'avv. CAPUNZO
RAFFAELLO e

ATTORE o RICORRENTE

e

MIUR PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO (C.F.), con il patrocinio
degli avv. e

CONVENUTO o RESISTENTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(C.F.), con il patrocinio degli avv. e

CONVENUTO o RESISTENTE

Oggi **12.5.2017** innanzi al Giudice dott. Federica Ferrari sono comparsi l'avv Meisina in sost prof
Capunzo. Il giudice verificata la regolarità della notifica dichiara la contumacia dei convenuti.

Il difensore discute la causa.

Il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da contestuale motivazione che in
assenza delle parti provvede a depositare

Il Giudice
dott. Federica Ferrari





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 230/2017 R.G. promossa da:

AMELIA [REDACTED] (C.F. PRNMLA77D48F839C), con il patrocinio dell'avv.
CAPUNZO RAFFAELLO ed elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO
CARAVITA 10 80133 NAPOLI ITALIA, presso il difensore

RICORRENTE

contro

**MIUR PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**

RESISTENTI contumaci

Oggetto: mobilità docente
conclusioni: come in ricorso

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex 414 cpc depositato in data 15.2.2017 **AMELIA** [REDACTED] premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato dal 16.12.2015 (decorrenza giuridica



1.9.2015) ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera c), della legge n. 107/2015; di aver partecipato alle operazioni di mobilità in ambito nazionale su posto comune in base alle previsioni di cui alla l. n. 107/2015, di cui all'O.M. n. 241/2016 e di cui al CCNL Mobilità Scuola 8.4.2016 al fine di ottenere la sede definitiva in una scuola, ovvero in un ambito territoriale ricomprendenti più scuole presso lo stesso comune ovvero su comuni diversi inseriti in tale ambito; di aver presentato domanda di trasferimento per l'a.s. 2016/2017, per la classe di concorso Scuola Primaria, posto comune, richiedendo come ambito di assegnazione, in primis, alcuni Ambiti della Campania e del Lazio; di essere stata trasferita presso l'Istituto comprensivo di Villanterio (PV) **Lombardia Ambito 0029, con punti 12.**; che negli ambiti territoriali Lazio 001, 002 e 003 risultano trasferiti, **senza alcuna precedenza**, docenti vantanti un punteggio inferiore al suo, tutto ciò premesso rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.

Nessuna delle parti convenute si costituiva in giudizio, sicchè all'odierna udienza ne è stata dichiarata la contumacia stante la regolarità delle notifiche.

Il riferimento normativo è al contenuto del CCNL dello 08.4.2015, che all'art. 6 comma 1 disciplina le "fasi dei trasferimenti e dei passaggi", e che per la fase C), ossia per quella pacificamente in rilievo, prevede che "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nella istanza ovvero determinato o completato di ufficio. A seguito della mobilità i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza". Il comma 2 dell'art. 6 prevede che "le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1".

L'allegato 1 prevede che la fase c) prevede che "l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;
- b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;
- b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;
- c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari



della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina” Il punteggio, attribuito dallo stesso Ministero resistente sulla base dei titoli e dei servizi, è pari a 12. Dall'analisi del Bollettino dei trasferimenti pubblicati dall'Ambito Territoriale per il Lazio (7 all'ricorso) si riscontra la presenza di molti docenti con un punteggio inferiore, e segnatamente:

- ██████████ Antonina con punti 0 ha ottenuto l'Ambito Lazio 0001;
- ██████████ Giuseppina con punti 0 ha ottenuto l'Ambito Lazio 002: Molise Ambito
- ██████████ Assunta con punti 0 ha ottenuto l'Ambito Lazio 003;

Il MIUR non ha contestato che alla ricorrente fossero stati assegnati 12 punti e nulla ha dedotto in ordine alle docenti testé indicate (per esempio se le stesse fossero state trasferite nelle precedenti fasi A o B) mentre, come emerge dalle disposizioni del CCNI sopra richiamato, nell'ambito di ogni FASE occorre aver riguardo ai criteri di precedenza ex art. 13 e nell'ambito di ogni criterio di precedenza l'ordine è dato dal punteggio mentre l'ultima operazione concerne coloro che non hanno precedenze, sempre nell'ordine di punteggio, ed in ogni caso a parità di punteggio e precedenza, prevale la maggior anzianità anagrafica.

Ad avviso del Giudicante l'onere della prova grava sul MIUR, il quale unico ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova.

Del resto, il Ministero – rimasto contumace -, con il proprio comportamento processuale, ha omesso di fornire qualsivoglia giustificazione in merito alla posposizione della ricorrente rispetto ad altri docenti rientranti nella fase C.



Stante il diritto della ricorrente al trasferimento in una scuola primaria sita all'interno dell'ambito 01 della Regione Lazio ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in soprannumero, in ambito della Regione Lazio secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità, deve essere ordinato ai resistenti, per quanto di competenza, di provvedere in conformità.

Le spese seguono la soccombenza e vengono distratte a favore del difensore anticipatario.

PQM

Visto l'art. 414 cpc, definitivamente pronunciando:

- dichiara il diritto della ricorrente al trasferimento in una scuola primaria sita all'interno dell'ambito 01 della Regione Lazio, ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, nell'ambito della Regione Lazio secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità;

-dichiara tenuti e condanna i convenuti, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere al trasferimento della ricorrente in una scuola primaria sita all'interno dell'ambito 01 della Regione Lazio, ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, nell'ambito della Regione Lazio secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.

Dichiara tenuto e condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in euro 1000 per compenso professionale, euro 259 per cu, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA e che distrae a favore del difensore anticipatario. Pavia 12.5.2017

Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari



